

AVV. ANTONIO NICODEMO
Patrocinante in Cassazione
Roma (C.A.P. 00199) Via Dancalia, n. 21
PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it
e.mail antonio.nicodemo@avvnicodemo.com
Tel. 06.86676760 – Fax 06.86676760 – Cell. 346.5267520
www.avvocatoantonionnicodemo.com

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

*con istanza cautelare ex art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010
e contestuale istanza di notifica per pubblici proclami
ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010*

~~*

Nell'interesse della Società **3 ZINNEN S.P.A.** (C.F. 00414280214) con sede in San Candido (BZ), alla Via Ombrosa, n. 2 F (C.A.P. 39038), in persona del rappresentante legale *pro tempore* Sig. Franz Senfter (C.F. SNFFNZ43C21H786Y), rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Antonio NICODEMO (c.f. NCDNTN83P04919U), del Foro di Roma, PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it e fax n. 06.86676760, ed elettivamente domiciliato insieme allo stesso presso il suo Studio professionale sito in Roma (RM), alla Via Dancalia, n. 21 (C.A.P. 00199), giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente Ricorso.

[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente n. di fax: 06.86676760 o, in alternativa, al seguente indirizzo di PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, ove si elegge domicilio digitale come dai registri di giustizia REGINDE];

- Ricorrente

contro

il **Ministero del Turismo** (c.f. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi, n. 12 (C.A.P. 00186);

- Resistente

e nei confronti di

- **PAGANELLA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F. 02265570222) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Andalo (TN), alla Via Rindole, n. 3 (C.A.P. 38010), PEC paganellaservizi@pec.postapat.info;
- **MOTTOLINO S.P.A.** (C.F. 00585220148) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Livigno (SO), alla Via Bondi, n. 473/A (C.A.P. 23041), PEC mottolino@pec.it;
- **TOFANA S.R.L.** (C.F. 01089670259) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Cortina D'Ampezzo (BL), alla Via Stadio, n. 12 (C.A.P. 32043), PEC tofana@pec.it;

- Controinteressati

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010 E PER QUANTO DI
INTERESSE**

1. dei decreti del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264380 del 19.11.2025 e REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi [**doc. 1_a e 1_b, all.ti in atti**];

2. del decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025 che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell'Allegato 1 [**doc. 2, all.to in atti**];
3. se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società 3Zinnen S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente

nonché

di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

Al fine di consentire a Codesto Ecc.mo Tar l'individuazione dei profili problematici che contraddistinguono il contenzioso e, più nel dettaglio, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con l'odierno Ricorso, di seguito si riporta l'indice della trattazione.

INDICE DELLA TRATTAZIONE

	RUBRICA	PAGINA
	Fatto	4 – 12
	Diritto	12 – 30
	Motivi in diritto del ricorso	
I – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell'art. 13 dell'Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione</i>	12 – 21

	RUBRICA	PAGINA
II – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell'irragionevolezza</i>	21 – 23
III – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 5 dell'avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990</i>	23 – 26
IV – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento</i>	26 – 27
Istanza cautelare	<i>Istanza cautelare ex art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010</i>	27 – 29
Istanza per pubblici proclami	<i>Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010</i>	29 – 30

FATTO

Al fine di individuare il peculiare contesto normativo e fattuale nel quale si colloca la vicenda in esame, di seguito si ricostruiscono i presupposti di fatto dell'odierna controversia.

1. Con **AVVISO PUBBLICO** prot. n. 0015791/24 del **03.06.2024**, il Ministero del Turismo ha indetto una “procedura valutativa a graduatoria” per la concessione di aiuti per la “promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di

*interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” nel contesto del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale” istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213, **prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028** (nel seguito anche semplicemente “Avviso”) [doc. 3, all.to in atti].*

2. Più nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso “1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028.
2. Una quota del 60% della dotazione finanziaria è destinata ai progetti localizzati nell’area montana delle alpi e il 40% nell’area montana degli appennini. In caso di non completo utilizzo delle risorse finanziarie afferenti su una delle due quote, le stesse sono destinate al finanziamento della graduatoria finale del presente avviso.
3. Una riserva della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad euro 1.500.000, è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di snow-farming di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Una riserva pari al 15% dell’importo totale è riservata alle aziende con le caratteristiche di Microimpresa o Piccola Impresa ai sensi della direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17.10.2023 e successive modifiche”.
3. Sul punto della dote finanziaria è subito il caso di rilevare che l’Amministrazione dapprima, con l’Avviso pubblico, come si è visto, aveva dichiarato che le risorse disponibili per il quinquennio 2024 – 2028 sarebbero state complessivamente pari ad Euro 229.512.474,24, e, successivamente, con

il Decreto di approvazione della graduatoria ha stabilito di finanziare i progetti presentati sino all'importo di Euro 161.763.674,24.

4. Ai sensi dell'Avviso, l'iter di valutazione delle proposte progettuali per l'accesso al "*Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale*" si articola in diverse fasi sequenziali, che vanno dalla "verifica formale" delle domande alla "valutazione di merito", fino alla formazione della "graduatoria finale". Il procedimento amministrativo di cui all'Avviso è configurato come una "*procedura valutativa a graduatoria*". Il che significa che i progetti vengono finanziati in base al punteggio ottenuto, **fino all'esaurimento delle risorse disponibili come indicate nell'avviso** (*id est*, Euro 229.512.474,24).
5. Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso la prima fase del processo è una verifica di ammissibilità formale condotta dal Ministero del Turismo. Questa fase precede la valutazione di merito e ha lo scopo di accertare che le domande presentate rispettino tutti i requisiti formali previsti dall'Avviso. Ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, successivamente alla verifica dell'ammissibilità delle domande c'è la valutazione delle proposte progettuali che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità.
6. La Commissione all'uopo nominata, ai sensi delle prescrizioni dell'Avviso, attribuisce a ciascuna proposta un punteggio da 0 a 100. Per essere considerate ammissibili al finanziamento, le proposte devono raggiungere un **punteggio minimo di sufficienza pari a 45/100**.
7. Il punteggio è calcolato sulla base di due criteri principali:
 - a) 1. CRITERIO A: Sostenibilità economico-finanziaria (Punteggio massimo: 50 punti);
 - b) 2. CRITERIO B: Cantierabilità (Punteggio massimo: 40 punti).

8. Sempre ai sensi dell'Avviso, al termine della valutazione, la Commissione predispone la graduatoria di merito delle domande ammissibili a finanziamento (quelle con punteggio $\geq 45/100$) e di quelle non ammissibili. I progetti vengono finanziati in ordine decrescente di punteggio fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nel rispetto delle riserve previste dall'articolo 5 del medesimo Avviso.
9. La Società 3 ZINNEN S.P.A. (nel seguito anche semplicemente "**3 ZINNEN**" o "**ricorrente**"), ha partecipato alla procedura presentando, in data **25 ottobre 2024**, con la domanda n. 49720, proponendo un progetto che coinvolge interventi di *"realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento e l'efficientamento delle piste attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza, tappeti artificiali con manto sintetico, mezzi battipista e macchine operatrici legate alla montagna"* da realizzarsi principalmente sull'impianto di risalita Helm-Vierschach (Versciaco-Elmo) è una cabinovia che collega la stazione ferroviaria di Versciaco (Vierschach) al Monte Elmo (Helm), nel comprensorio sciistico 3 Cime Dolomiti, che si trova in Alto Adige, nella località di Versciaco, frazione di San Candido, vicino al confine austriaco. Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, dunque, il progetto proposto da parte ricorrente deve essere considerato nella riserva del 60% della dotazione finanziaria che è destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi **[doc. 4, all.to in atti]**.
10. Il progetto dell'odierna ricorrente, nel dettaglio, prevede diversi interventi finalizzati a modernizzare ed efficientare il comprensorio sciistico per il tramite: (i) della sostituzione e l'ammodernamento dell'attuale impianto di risalita Helm-Vierschach (Versciaco-Elmo) con un nuovo impianto il quale, al termine degli interventi proposti, muterà il nome in "Helmissimo"; (ii)

della messa in sicurezza delle piste da sci che saranno servite dal costruendo impianto "Helmissimo"; (iii) dell'ammodernamento del sistema di innevamento artificiale a servizio dell'area del comprensorio interessata dai due precedenti interventi.

11. In data 18.11.2025 l'Amministrazione ha effettuato il sorteggio finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulate in *ex aequo* presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice. A tal riguardo si rileva che **l'indicato modus operandi non era stato in alcun modo preventivamente indicato al mercato tramite la lex specialis della procedura.**
12. A valle delle operazioni effettuate in data 18.11.2025, con provvedimento Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 è stata pubblicata una prima graduatoria nell'ambito della quale, l'odierna parte istante, risulta qualificata al 113mo posto con un punteggio attribuito pari a 50 [cfr. doc. 1_b, p. 7, all.to in atti]. A tal riguardo non appare inutile evidenziare – come facilmente si può evincere dall'esame della stessa graduatoria – che in prima istanza l'Amministrazione resistente ha riconosciuto un punteggio premiale pari a 2 punti. Punteggio premiale che ha consentito all'odierna ricorrente di contendere la posizione in sede di sorteggio solo con un'altra società, la Funivie Molveno Pradel Spa.
13. Con decreto di approvazione del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, l'Amministrazione ha pubblicato la graduatoria finale, alla luce della quale, nonostante la domanda della 3 ZINNEN sia risultata tra quelle ammissibili, la stessa non rientra tra quelle finanziabili in considerazione del punteggio attribuito alla stessa (50 punti) e della posizione assunta in graduatoria (posizione 113) [cfr. doc. 2, all.to in atti];

14. Tuttavia, sulla base dei criteri di valutazione pubblicati (v. art. 13 dell'Avviso pubblico n. 15791 del 3 giugno 2024), il punteggio atteso, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, sarebbe dovuto risultare significativamente superiore. In questo senso si segnala, infatti, che:

- a. dall'odierna parte ricorrente è stata prodotta delibera di finanziamento bancario - Cassa Centrale Raiffesen dell'Alto Adige, finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 20.800.000 su un investimento complessivo pari ad € 26.000.000 (criterio A1 – 20 punti) **[doc. 5, all.to in atti]**;
- b. il DSCR è uguale o superiore a 1 - in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,9 (criterio A2 – 30 punti), come documentato dalla tabella 18 a pag. 18 dell'Asseverazione della stima dei costi del 25.10.2024 **[doc. 6, all.to in atti]**. Di seguito si riporta immagine attestante la suddetta tabella.

♦ DEBT SERVICE COVERAGE RATIO ("DSCR") – RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DEL DEBITO

Il Rapporto di copertura del servizio del debito **DSCR** (Debt Service Coverage Ratio), calcolato come rapporto tra flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio sul flusso finanziario al servizio del debito, risulta positivo per tutto il periodo di riferimento.

Tabella 18: Rapporto di copertura del servizio del debito – **DSCR**

Dati in k€	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37
Ricavi operativi (A)	44.026	45.618	49.895	53.039	55.371	56.479	57.608	58.760	59.936	61.134	62.357	63.604	64.876	66.174
Costi operativi (B)	28.594	29.943	31.907	32.946	34.031	34.712	35.406	36.114	36.837	37.573	38.325	39.091	39.873	40.671
EBITDA (C=A-B)	15.431	15.675	17.988	20.093	21.340	21.767	22.202	22.646	23.099	23.561	24.032	24.513	25.003	25.503
Tasse (D)	807	602	537	476	657	1.089	1.330	1.585	1.796	1.929	2.029	2.145	2.262	2.380
Flussi di cassa operativi (E)	14.624	15.073	17.451	19.617	20.683	20.678	20.872	21.061	21.303	21.632	22.003	22.368	22.741	23.124
Flusso finanziario a servizio del debito (F)	7.788	7.946	9.315	8.761	8.200	8.082	7.497	6.578	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
di cui non connesso all'investimento di cui connesso all'investimento	7.788	7.946	7.468	6.500	5.525	5.408	4.822	3.903	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.847	2.261	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
DSCR (G=E/F)	1,9	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8	3,2	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6

[cfr. pag. 18, doc. 6, all.to in atti];

- c. dall'odierna parte ricorrente è stata presentata la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso i Comuni di San Candido e di Sesto in data 11/10/2024 (criterio B1 – 30 punti) **[doc. 7, all.to in atti]**;

- d. dall'odierna parte ricorrente sono state prodotte autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri - "Rinnovo della cabinovia "Versciaco - Monte Elmo" con denominazione in "Helmissimo" ed ampliamento della discesa a valle "Monte Elmo - Versciaco" nell'area sciistica Monte Elmo – Verifica di assoggettabilità a VIA" (criterio B1 – 10 punti) **[doc. 8, all.to in atti]**;
- e. dalla parte ricorrente è stata prodotta idonea documentazione di supporto ai fini del riconoscimento dei **punteggi premiali [doc. 9, all.to in atti]**.

In ragione di quanto sopra evidenziato, il punteggio atteso avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 90 punti, oltre alle eventuali premialità (2 punti assegnati sulla base della valutazione dell'Amministrazione su 8 richiesti in sede di domanda).

A tal riguardo non appare inutile ricordare già in questa sede che, ai sensi dell'Avviso, i punteggi premiali (fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi) non concorrono al raggiungimento della soglia minima dei 45/100.

- 15. Ad oggi, dunque, non risulta chiaro il metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione per l'attribuzione del punteggio finale, né l'iter logico che ha indotto la stessa all'attribuzione del punteggio che in questa sede formalmente si contesta.
- 16. Pertanto, l'odierna ricorrente in data **19.12.2025** ha presentato *"ISTANZA URGENTE DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 NONCHÉ AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 E CONTESTUALE ISTANZA DI REVISIONE DELLA GRADUATORIA IN AUTOTUTELA"* chiedendo all'Amministrazione:
 - a. di riesaminare in autotutela, la domanda e il progetto della 3 ZINNEN, ivi compresi i documenti presentati dall'istante nell'ambito della

procedura, e, per l'effetto, riesaminare e adeguare la graduatoria e gli atti ad essa presupposti, connessi e successivi;

b. di poter prendere visione ed estrarre copia nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine previsto per legge di:

- di tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali della procedura e, ove esistenti, eventuali relazioni e/o perizie prodotte e/o acquisite dall'Amministrazione resistente) relativi alla valutazione della proposta formulata dall'istante odierno ricorrente e ai punteggi attribuiti;
- di tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni relativi ad eventuali note, osservazioni o motivazioni che hanno determinato la riduzione del punteggio rispetto ai criteri previsti;
- di ogni altro atto amministrativo o altro documento (ivi inclusa tutta la corrispondenza procedimentale eventualmente intercorsa con gli Uffici) in possesso dell'Amministrazione resistente utile a comprendere il procedimento di attribuzione del punteggio;
- dei nominativi e dei curricula dei commissari incaricati della valutazione dei progetti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di nomina degli stessi aventi data certa;
- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti la riduzione degli importi disponibili per il finanziamento dei progetti da Euro 299.512.474,24 a Euro 161.763.674,24;
- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti la circostanza che i contributi concessi dall'Amministrazione resistente sono pari ad Euro 153.634.658,06;

- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti l'adozione del metodo del sorteggio per la determinazione dell'ordine delle valutazioni formulate in *ex-aequo* [doc. 10.a – 10.b – 10.c e 10.d, all.ti in atti].

17. Tuttavia, ad oggi, la suddetta istanza è rimasta inevasa, non avendo la ricorrente ricevuto alcun tipo di riscontro in merito da parte dell'Amministrazione. Detta ultima circostanza, tutt'altro che banale, si inserisce nel solco di una condotta procedimentale (quella osservata dall'Amministrazione resistente), ben lontana dai canoni del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. In questo senso si evidenzia, infatti, che dall'avvio della procedura ad oggi si sono verificati sensibili ritardi che da soli determinano un grave danno in capo al ricorrente.

18. In ragione delle circostanze sino a questo momento dedotte, illustrate e provate, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e gravemente lesivi della sfera giuridico – patrimoniale di parte ricorrente e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

– I –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO (LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO), DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

I.I – I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati, in quanto emessi in violazione delle norme enunciate in rubrica e, in particolare:

- a) dell'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* del procedimento);

- b) del principio della buona fede di cui all'art. 1, c. 2 *bis* della l. n. 241/1990;
- c) degli artt. 1175 e 1375 del c.c.;
- d) degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

I.II – Nell'ordine qui si denuncia e contesta che l'art. 13 dell'Avviso [**doc. 3, all.to in atti**] disciplina i criteri di valutazione delle proposte progettuali e, nel dettaglio, prevede i seguenti chiari criteri:

1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito.

20 punti per la presenza della delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento / 10 punti per la presenza della lettera di impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti.

b) DESCRITTORE A2: "Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

$$DSCR = \text{Cash flow operativo} - \text{tasse} / \text{flusso finanziario a servizio del debito}$$
 in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti

nel periodo considerato. L' indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.

DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30.

DSCR inferiore a 1 – punti 15.

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

A. capitolato speciale – punti 5;

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;

C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;

D. progetto esecutivo – punti 30;

E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10.

L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione.

Di seguito si riporta immagine attestante la tabella di riepilogo dei punti assegnabili sulla base dei criteri individuati dall'Avviso.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

(v. pag. 24 dell'Avviso, doc. 3, all.to).

I.III – Alla luce dei criteri di valutazione delle proposte progettuali chiaramente individuati dall’Avviso all’art. 13 e appena riportati, in questa sede si contesta l’errata valutazione della proposta di parte ricorrente.

La società 3Zinnen, infatti, è stata collocata alla posizione 113 della graduatoria finale, vedendosi attribuiti solamente 50 punti. Per l’effetto, parte ricorrente è risultata tra i soggetti ammissibili ma non beneficiari della concessione di contributi.

Tuttavia, l’Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale della 3Zinnen e ciò è evidente se si considera che in ragione dei criteri di valutazione pubblicati all’art. 13 dell’Avviso, il punteggio atteso, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, sarebbe dovuto risultare significativamente superiore. Infatti:

- a. dall’odierna parte ricorrente è stata prodotta la delibera di finanziamento bancario - Cassa Centrale Raiffesen dell’Alto Adige, finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 20.800.000 su un investimento complessivo pari ad € 26.000.000 **[cfr. pag. 17 – 18 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 5 all.ti in atti]**.

A tal riguardo, l’Amministrazione sulla base del criterio A1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen 20 punti;

- b. con riferimento al criterio di valutazione A2, in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,9, come puntualmente rappresentato nella domanda di partecipazione e documentato nell’Asseverazione della stima dei costi **[cfr. pag. 18 doc. 4, all.to in atti e pag. 18 doc. 6, all.to in atti]**.

A tal riguardo, l’Amministrazione sulla base del criterio A2 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen **30 punti**, essendo il DSCR superiore a 1. Più nel dettaglio il DSCR è uguale o superiore a 1 - in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,9 (criterio A2 – 30 punti), come documentato

dalla tabella 18 a pag. 18 dell'Asseverazione della stima dei costi del 25.10.2024 [doc. 6, all.to in atti]. Di seguito si riporta immagine attestante la suddetta tabella.

❖ DEBT SERVICE COVERAGE RATIO ("DSCR") – RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DEL DEBITO

Il Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR (Debt Service Coverage Ratio), calcolato come rapporto tra flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio sul flusso finanziario al servizio del debito, risulta positivo per tutto il periodo di riferimento.

Tabella 18: Rapporto di copertura del servizio del debito – DSCR

Dati in k€	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37
Ricavi operativi (A)	44.026	45.618	49.895	53.039	55.371	56.479	57.608	58.760	59.936	61.134	62.357	63.604	64.876	66.174
Costi operativi (B)	28.594	29.943	31.907	32.946	34.031	34.712	35.406	36.114	36.837	37.573	38.325	39.091	39.873	40.671
EBITDA (C=A-B)	15.431	15.675	17.988	20.093	21.340	21.767	22.202	22.646	23.099	23.561	24.032	24.513	25.003	25.503
Tasse (D)	807	602	537	476	657	1.089	1.330	1.585	1.796	1.929	2.029	2.145	2.262	2.380
Flussi di cassa operativi (E)	14.624	15.073	17.451	19.617	20.683	20.678	20.872	21.061	21.303	21.632	22.003	22.368	22.741	23.124
Flusso finanziario a servizio del debito (F)	7.788	7.946	9.315	8.761	8.200	8.082	7.497	6.578	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
di cui non connesso all'investimento	7.788	7.946	7.468	6.500	5.525	5.408	4.822	3.903	-	-	-	-	-	-
di cui connesso all'investimento	-	-	1.847	2.261	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
DSCR (G=E/F)	1,9	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8	3,2	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6

[cfr. pag. 18, doc. 6, all.to in atti];

- c. dall'odierna parte ricorrente è stata presentata la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso i Comuni di San Candido e di Sesto in data 11/10/2024 [cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 7 all.to in atti].

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio B1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen **30 punti**;

- d. dall'odierna parte ricorrente sono state prodotte autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri - "Rinnovo della cabinovia "Versciaco - Monte Elmo" con denominazione in "Helmissimo" ed ampliamento della discesa a valle "Monte Elmo - Versciaco" nell'area sciistica Monte Elmo – Verifica di assoggettabilità a VIA" [cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 8, all.to in atti].

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio B1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen ulteriori **10 punti**.

DUNQUE, A CONTI FATTI E IN RAGIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,

ALL'ODIERNA RICORRENTE DOVEVANO ESSERE RICONOSCIUTI 90 PUNTI A CUI POTEVANO AGGIUNGERSI ULTERIORI PUNTI PREMIALI RICHIESTI IN SEDE DI PARTECIPAZIONE [cfr. pag. 20 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 9, all.ti in atti].

In ragione di quanto sopra rappresentato e dimostrato, l'Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente, in quanto, come detto, – sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Ministero e chiaramente disciplinati dall'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) – il punteggio atteso da parte ricorrente avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 90 punti, oltre alle eventuali premialità.

È evidente che la valutazione della proposta progettuale di parte ricorrente è errata, in quanto l'Amministrazione non ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) che disciplina i criteri di valutazione dei progetti nonostante le chiare risultanze documentali (v. *infra* motivo sul difetto di istruttoria, II^a motivo in diritto del presente ricorso).

Per l'effetto, se l'Amministrazione avesse correttamente valutato la “proposta progettuale” di parte ricorrente applicando i richiamati criteri che la stessa Amministrazione si era AUTOVINCOLATA a rispettare e avesse, quindi, attribuito il corretto punteggio pari a 90, la 3Zinnen non solo si sarebbe trovata in posizione utile in graduatoria per la concessione del finanziamento, ma avrebbe ricoperto una delle prime posizioni con il conseguente diritto a vedersi riconosciuta la concessione del finanziamento.

I.IV – I provvedimenti impugnati, dunque, sono stati emessi altresì in violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 *bis* della l. n. 241 del 1990 oltre che degli artt. 1175 e 1375 del c.c. e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione:

- a) con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 13 del richiamato atto, si è impegnata a valutare le proposte progettuali e, quindi, ad attribuire i relativi punteggi, sulla base di specifici criteri individuati e pubblicati;
- b) tuttavia, in sede di valutazione della proposta progettuale della 3Zinnen, **nonostante le chiare risultanze documentali**, la stessa Amministrazione non ha correttamente applicato i suddetti criteri, attribuendo alla ricorrente un punteggio pari solamente a 50 punti.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe valutato la stessa in applicazione di quei criteri di valutazione precedentemente individuati e pubblicati con l'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione dei criteri di valutazione – e, quindi, di attribuzione del punteggio, che si rinvergono dall'articolo 13 dell'Avviso – l'odierna Amministrazione resistente ha ingenerato nel ricorrente il fondato e legittimo convincimento che la proposta progettuale presentata, proprio perché corroborata dalla documentazione sopra richiamata, sarebbe stata capace di ottenere un punteggio almeno pari a 90 punti.

Così non è stato.

I.IV – Con riferimento a detta specifica contestazione non appare inutile qui ricordare che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni nella l. 22 settembre 2020, n. 120, ha introdotto nella legge generale sul procedimento amministrativo il “principio di buona fede oggettiva” nei rapporti con la pubblica amministrazione di stampo autoritativo. La norma contenuta nel comma 2-bis, dell'art. 1 della l. n. 241/1990, infatti, così recita: “i

rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

Il comma ora riportato puntualizza un concetto che da tempo, comunque, – per ovvie ragioni – informa i rapporti tra privato e P.A.

Proprio grazie all'intervento del legislatore vengono ora meglio collocati nei rapporti tra privato e P.A. i reciproci obblighi di "buona fede", "correttezza" e "solidarietà" i cui storici riferimenti normativi sono individuabili negli artt. 2 e 97 Cost., art. 1175 c.c., ed oggi, come detto, finalmente espressamente valorizzati nel *corpus* della legge generale del procedimento amministrativo, e connotanti il rapporto tra consociati dal momento del loro primo contatto sociale qualificato. E, invero, l'azione amministrativa, ordinariamente regolata dalla normazione di diritto pubblico, non può non sfuggire ai generali doveri di correttezza e di lealtà che, gravando su tutti i consociati anche in funzione solidaristica (art. 2 Cost.), massimamente devono informare l'*agere* dei pubblici poteri, istituzionalmente funzionali al soddisfacimento di interessi generali.

Detta impostazione è in linea con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza civile secondo cui, sebbene in tema di rapporti contrattuali, il principio della "buona fede oggettiva", abbraccia tutte le fasi del rapporto giuridico, dalla sua formazione alla sua interpretazione fino all'esecuzione ed estinzione. Infatti, costituiscono principi generali il fatto che le parti di un rapporto giuridico debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti (o del procedimento) debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

In giurisprudenza è stato ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che i principi di "correttezza" e "buona fede" nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento

dei contrapposti interessi delle parti (così, *ex multis*, **Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853**, in *www.dejure.it*. Sul punto si v., inoltre, **Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13208/2010**: *“il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo”, in *www.dejure.it*).*

Tanto osservato e contestato e in applicazione, questa volta, dello schema tratteggiato dal **Consiglio di Stato con la sentenza pronunciata dalla V sezione il 28/11/2023, n. 10221** secondo cui “ ... omissis ... Posto che nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’Amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, nel settore delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione postula che l’Amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa ... omissis ...” si può sostenere che nella vicenda procedimentale per cui è causa:

- a) si è configurato l’affidamento della ricorrente sul legittimo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione;
- b) l’affidamento maturato dal ricorrente non è in alcun modo inficiato da colpa posto che ha presentato una proposta progettuale osservando in maniera pedissequa le indicazioni contenute nell’Avviso senza

discostarsene, producendo, cioè, la documentazione necessaria e sufficiente ad ottenere il punteggio più alto;

- c) al contrario, l'Amministrazione ha tradito la fiducia riposta dal privato nel corretto esercizio del potere amministrativo.

In questi termini non appare inutile richiamare la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“l'affidamento è un principio generale dell'azione amministrativa che opera tanto con riferimento all'attività paritetica della p.a. quanto a quella autoritativa. Ciò emerge chiaramente dal disposto dell'art. 1 l. n. 241/1990, alla cui stregua «i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede». L'affidamento non costituisce, quindi, una posizione giuridica soggettiva autonoma, ma si colloca nella tradizionale dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, potendo riferirsi a posizioni dell'uno come dell'altro tipo a seconda dell'attività posta in essere dalla p.a. In particolare, l'affidamento costituisce espressione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo tutte le volte in cui la fiducia tradita del privato si rapporta all'esercizio di un pubblico potere (non quindi a un comportamento mero, privato o materiale), da parte della p.a.”*, così, *ex multis*, **T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/10/2023, n. 5392.**

I.V – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– II –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA CONTRADDITTORIETA' E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA

II.I – Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del **difetto di istruttoria**, della **contraddittorietà** e della **irragionevolezza**.

II.II – Per quanto riguarda il profilo del difetto di istruttoria, è necessario evidenziare che l'odierna ricorrente, in sede di domanda di partecipazione ha correttamente indicato ed allegato tutta la documentazione utile ai fini di un'adeguata valutazione da parte della Commissione di quelli che sono i requisiti per l'attribuzione dei punti necessari per la concessione del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda: pag. 14 con riferimento alla documentazione in merito al progetto esecutivo e, cioè, doc. 7; pag. 17-18 con riferimento alla documentazione in merito alla delibera di finanziamento bancario e, cioè, doc. 5; pag. 18 con riferimento alla documentazione in merito al DSCR e, cioè, doc. 6).

È chiaro, dunque, che l'Amministrazione ha omesso ogni esame e analisi della documentazione prodotta da parte ricorrente, in quanto **OVE CI FOSSE STATA UN'ADEGUATA ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'ODIERNA RESISTENTE, LA STESSA AVREBBE CORRETTAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA 3ZINNEN ALLA QUALE, ALL'ESITO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, SAREBBE STATO ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO BEN PIÙ ALTO, COME SI È DIMOSTRATO.**

Il difetto di istruttoria è reso ancora più grave e palese dal mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti spiegata dalla ricorrente. Alla data odierna, infatti, il Ministero resistente non ha ostentato la documentazione richiesta.

II.III – Per quanto riguarda il profilo della contraddittorietà, come anticipato, si rileva che l'Amministrazione resistente dapprima ha individuato, con l'art. 13 dell'Avviso, dei precisi, chiari e determinati criteri di valutazione delle proposte

progettuali. Su tali criteri, infatti, la 3 Zinnen si è basata per presentare la propria proposta progettuale. Tuttavia, in sede di valutazione del progetto della ricorrente, illegittimamente l'Amministrazione **NON HA CORRETTAMENTE APPLICATO QUEGLI STESSI CRITERI DAPPRIMA INDIVIDUATI E, COSÌ, NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA DELLA 3 ZINNEN ATTRIBUENDO UN PUNTEGGIO DI SOLI 50 PUNTI.**

II.IV – Per quanto riguarda in ultimo il profilo dell'irragionevolezza, è il caso di sottolineare, quindi, che non si comprende quale possa essere stato l'iter logico motivazionale in forza del quale l'Amministrazione ha deciso di non applicare i criteri dalla stessa individuati nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente.

Per l'effetto, **LA CONDOTTA ADOTTATA DALL'AMMINISTRAZIONE RISULTA ASSOLUTAMENTE IRRAGIONEVOLE, NON AVENDO LA STESSA CONSIDERATO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'ODIERNA RICORRENTE E NON AVENDO APPLICATO I CRITERI DI VALUTAZIONE INDIVIDUATI NELL'AVVISO.**

II.V – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– III –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELLA NORMA SPECIFICA SULLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 5 DELL'AVVISO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, OLTRE CHE PER ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA

DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE A VALERE ANCHE QUALE VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, DELL'ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/1990

III.I – Sotto altro e diverso profilo, con il presente motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati altresì per violazione dell'art. 5 dell'Avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione.

III.II – In particolare, la norma di cui all'art. 5 dell'Avviso disciplina la dotazione finanziaria e, nel dettaglio, prevede che al fine di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani (v. art. 1 "Finalità dell'Avviso) *"è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028"*. Tale norma in nessun modo prevede una riduzione della dotazione finanziaria per alcun motivo.

Nonostante la chiara e precisa prescrizione di cui all'art. 5 dell'Avviso, solo in un secondo momento e, cioè, con il Decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione ha stabilito di finanziare i progetti presentati solamente sino all'importo di Euro 161.763.674,24. Di seguito si riporta immagine attestante la rideterminazione dell'importo destinato alla concessione dei contributi.

CONSIDERATO, infine, per quanto sopra riportato, che il plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi a valere sull'Avviso 2024 risulta rideterminato in € 161.763.674,24, comprensivo delle risorse allocate sulle diverse annualità e piani di gestione sopra indicati;

[cfr. pag. 4 del Decreto del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, doc. 2 all.to in atti].

Non solo. A conti fatti i contributi riconosciuti nell'ambito della procedura sono in totale in misura addirittura inferiore e, cioè pari ad Euro 153.634.658,06.

Dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto l'Amministrazione, ingiustamente e illegittimamente non ha impiegato la dotazione finanziaria precedentemente indicata nell'Avviso.

III.III – È chiaro che, anche sotto l'appena riportato profilo, i provvedimenti emessi dall'odierna resistente sono illegittimi altresì per violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, artt. 1175 e 1375 del c.c. e artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione:

- a) con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 5 del richiamato atto, si è impegnata a concedere i finanziamenti in esame fino a un importo pari ad Euro 229.512.474,24;
- b) tuttavia, solamente in sede di pubblicazione della graduatoria finale la stessa Amministrazione ha comunicato che avrebbe concesso tali finanziamenti solamente sino all'importo pari ad Euro 161.763.674,24 riconoscendo, in ultimo, finanziamenti sino ad un totale di Euro 153.634.658,06.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe destinato alle finalità dell'Avviso la somma di Euro 229.512.474,24 precisamente individuata nell'art. 5 dell'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione della dotazione finanziaria l'odierna Amministrazione resistente ha ingenerato nel ricorrente il fondato e legittimo convincimento che le proposte progettuali sarebbero state valutate e, di conseguenza, destinatarie di finanziamenti sino alla cifra indicata.

Così non è stato.

III.V – Vieppiù, è necessario evidenziare che la condotta dell'Amministrazione, in tal senso integra altresì il vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione.

L'Amministrazione, infatti, – lo si ricorda, solamente in sede di decreto di approvazione della graduatoria – si è limitata a elencare una serie di riduzioni ritenendo che le stesse giustificassero la rideterminazione del plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi di cui all'Avviso.

Pur in presenza del chiaro obbligo di fonte normativa consistente nel motivare le scelte adottate (ciò ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990), l'odierna Amministrazione resistente è giunta ad una determinazione così importante senza illustrare, come nei fatti avrebbe dovuto obbligatoriamente fare, l'iter logico / giuridico che ha portato alla determinazione della consistente riduzione dell'importo da erogare.

Tuttavia, tale rideterminazione risulta assolutamente ingiustificata e illegittima.

III.VI – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– IV –

ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, NELLO SPECIFICO, PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE PROCEDIMENTALI PRESCRITTE NELL'AVVISO IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA DELLE PROPOSTE EX AEQUO, DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO

IV.I – Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per violazione e falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali

prescritte nell'Avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte *ex aequo*, del principio della trasparenza e del buon andamento.

Nello specifico, con il presente motivo, si contesta la scelta adottata dall'Amministrazione di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio. Detta scelta, evidentemente, ha inciso negativamente nell'attribuzione del punteggio finale all'odierna ricorrente, poiché si fonda su di una soluzione e, cioè, quella del sorteggio, non prevista dall'Avviso, frutto quindi di una scelta autonoma e successiva dell'Amministrazione resistente. Pertanto, tale scelta risulta essere in aperto contrasto sia con quelle che sono le previsioni dell'Avviso sia con i principi della trasparenza e del buon andamento.

In questo senso, occorre ricordare che nell'Avviso non vi è alcuna traccia di una clausola precisa e puntuale che possa legittimare detta soluzione ai fini della collocazione nella graduatoria in una determinata posizione di una delle proposte e, per quanto qui di interesse, della proposta formulata dalla 3 Zinnen. Al tempo stesso, la soluzione adottata dall'Amministrazione – sempre ai fini della definizione della graduatoria – si appalesa evidentemente violativa del principio della trasparenza a mente del quale le scelte procedurali dell'Amministrazione si devono fondare su precise clausole e su precise regole preventivamente determinate.

IV.II – Anche sotto questo profilo e alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 55 DEL C.P.A.

1. Si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi ovvero,

in subordine, di adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni del ricorrente, ivi compresa la disposizione del riesame della proposta formulata dalla ricorrente posto che, come dimostrato, il Ministero del Turismo non ha tenuto in alcun conto la documentazione prodotta a sostegno della domanda.

2. Quanto ai presupposti per l'ottenimento dell'auspicata tutela cautelare, si consideri quanto segue.

Il *fumus boni iuris* è rinvenibile nei motivi di ricorso a cui si fa espresso rinvio.

Il *periculum in mora* attiene al danno grave e irreparabile che il ricorrente patirebbe nel caso in cui venisse confermata l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati. Sussiste il *periculum in mora* dal momento che l'efficacia del provvedimento impugnato preclude la concessione del contributo alla società ricorrente, con l'irreparabilità del pregiudizio che ne conseguirebbe dal momento che si vedrebbe preclusa la possibilità di realizzare il progetto proposto con la domanda di partecipazione.

Nel dettaglio, infatti, è evidente che nelle more del giudizio i contributi saranno definitivamente destinati alle società individuate come beneficiarie dei finanziamenti con la graduatoria finale. Al tempo stesso i contributi non erogati potrebbero essere persi dall'Amministrazione resistente.

Per l'effetto la società ricorrente perderà il diritto alla concessione del finanziamento e perderà la possibilità di realizzare il progetto specificamente ideato per la partecipazione all'Avviso in oggetto.

Vieppiù, il danno grave e irreparabile è riferito altresì allo stesso impianto oggetto della proposta progettuale della 3 Zinnen.

Difatti, ove la 3 Zinnen fosse individuata quale beneficiaria del contributo l'impianto di risalita esistente denominato "HELM-VIERSCHACH" (Versciaco-Elmo) sarebbe oggetto di un ammodernamento tramite

sostituzione dell'impianto stesso con una moderna cabinovia a 10 posti, oltre alla messa in sicurezza dello stesso. La società ricorrente ha ampiamente rappresentato e dimostrato – con l'allegato modulo A alla domanda di partecipazione – che l'impianto oggetto della proposta progettuale della stessa necessita di un generale intervento al fine di continuare a garantire la massima sicurezza e la corretta funzionalità [doc. 11, all.to in atti]. Pertanto, è evidente che in assenza della richiesta sospensiva – e/o dell'adozione di ogni idonea misura cautelare – l'impianto non sarebbe oggetto del necessario ammodernamento e subirebbe ulteriori danni. Danni che si andrebbero ad aggiungere a quelli subendi in ragione delle lungaggini procedurali e, all'impossibilità, di partecipare ad ulteriori bandi in ragione del "divieto del cumulo dei finanziamenti" imposto dall'Avviso.

3. Gli effetti pregiudizievoli sono dunque evidenti e militano a favore dell'immediato annullamento della graduatoria impugnata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio - Roma, ricorre alla V.S. il sottoscritto Avv. Antonio NICODEMO quale difensore della società 3 Zinnen S.p.A., ricorrente nel procedimento instaurato innanzi al T.A.R. come da atto sopra riportato;

PREMESSO CHE

1. l'accoglimento del Ricorso, tenuto anche conto dell'importo richiesto quale contributo, potrebbe determinare una revisione consistente dei beneficiari del finanziamento;
2. il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari;
3. si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri,

dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;

4. consolidata giurisprudenza amministrativa ed in particolare: Tar Lazio ordinanza n. 6124 del 1° giugno 2018, sez. III; ordinanza 6097 del 31 maggio 2018, sez. I – *bis*; ordinanza n. 14850 del 24 dicembre 2019, sez. I – *bis*; hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nella qualità di cui in premessa formula

ISTANZA

All'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'**art. 41, comma 4 D. Lgs. n. 104 del 2010**, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, tanto in fatto, quanto in diritto, la ricorrente *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

1. *in via cautelare*, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e comunque adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa;

2. *in via principale e nel merito*, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

In via istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti:

01_a_ Decreto del Ministero del Turismo Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264380 del 19.11.2025;

01_b_ Decreto del Ministero del Turismo Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025;

02_ Decreto di approvazione della graduatoria finale del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769;

03_ Avviso pubblico prot. n. 0015791/24 del 03.06.2024, il Ministero del Turismo

04_ domanda di partecipazione n. 49720 del 25.10.2025 della 3 Zinnen S.p.a.;

05_ delibera di finanziamento bancario - Cassa Centrale Raiffesen dell'Alto Adige allegata alla domanda di partecipazione;

06_ Asseverazione stima dei costi del 25.10.2024;

07_ progetto esecutivo allegato alla domanda di partecipazione;

08_ pareri e concessioni idriche Provincia di Bolzano;

09_ documentazione criteri premiali;

10_a_ istanza di accesso agli atti presentata dalla 3 Zinnen S.p.a. in data 19.12.2025;

10_b_ ricevuta di consegna relativa alla pec inviata il 19.12.2025 dalla 3 Zinnen S.p.a.;

10_c_ ricevuta di consegna relativa alla pec inviata il 19.12.2025 dalla 3 Zinnen S.p.a.;

10_d_ ricevuta di consegna relativa alla pec inviata il 19.12.2025 dalla 3 Zinnen S.p.a.;

11_ modulo A – scheda di progetto della 3 Zinnen S.p.a.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL d.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (d.P.R. n. 115/2002), ai fini del calcolo dell'importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00 trattandosi di giudizio ordinario.

Salvis iuribus.

Roma, 14.01.2026

Avv. Antonio Nicodemo